



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO 19 DEL 08 MAGGIO 2018

LEGGE 6.12.1991, N. 394, ART. 9, COMMA 8 - BIS,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Asinara istituito con D.P.R. 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 20.12.2002, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa a Cala Reale, sull'isola dell'Asinara, nello stabile denominato "Palazzo Reale". L'Ente Parco individua ulteriori spazi idonei nell'abitato del Comune di Porto Torres da adibire ad Ufficio di rappresentanza, Ufficio per le relazioni con il pubblico nonché Ufficio di supporto logistico per le esigenze amministrative della collettività territoriale.
3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Articolo 2 - Competenza Territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale dell'Asinara, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Autonoma della Sardegna e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al citato decreto istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 20.12.2002.
2. Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, alla perimetrazione del Parco comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Articolo 3 – Finalità

1. L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Rientrano tra gli obiettivi principali dell'Ente Parco:
 - a) la salvaguardia delle aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico; il miglioramento, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, e protettivo, della copertura vegetale; la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) la promozione, riorganizzazione e miglioramento del rendimento delle attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e la promozione di attività integrative



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

compatibili con le finalità precedenti;

- c) la promozione di attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;
- d) il recupero di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
- e) la promozione e lo sviluppo di attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;
- f) l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare l'ambiente marino, anche miranti a promuovere l'istituzione (o l'ampliamento) da parte degli organi competenti di aree naturali protette;
- g) le attività finalizzate alla coordinata gestione del territorio compreso nell'area del Parco e delle zone contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;
- h) la promozione di interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

2. Al fine di garantire lo sviluppo economico – sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali, zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente Parco assicura specifica attenzione alle iniziative di carattere culturale, favorisce e promuove attività didattiche, di formazione, di studio e di ricerca e sviluppo, a tal fine, gli opportuni rapporti con le istituzioni scolastiche e universitarie e con gli Enti e le istituzioni pubblici e privati interessati; promuove servizi culturali, sociali, sportivi ed attività ricreative compatibili con la corretta fruizione ambientale
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli art. 11, 12 e 14, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel piano del Parco relativi alle categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e precisamente:
 - a) restauro delle preesistenze edilizie storiche e tradizionali e di edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitativi rurali;
 - c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro-silvo-pastorali);
 - e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
 - f) interventi nel settore dell'agriturismo;
 - g) svolgimento di attività sportive compatibili.

Articolo 4 – Nome ed emblema del Parco



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Nazionale dell'Asinara e con il logo che è stato approvato dal Comitato di gestione provvisoria con deliberazione n. 109 del 05.07.2001.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio emblema e di quant'altro costituisce contenuto della privativa ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art.16 della Legge 394/91, escluso l'uso che del nome e dell'emblema potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, la citazione del proprio nome e del proprio emblema per favorire la pubblica conoscenza e la affermazione di servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco, purché prodotti nei Comuni ricompresi nell'area del Parco.
4. Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, a terzi pubblici o privati, con preferenza a parità di condizioni ai residenti nei comuni del Parco, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità di cui alla L. n. 394/91 e per il tempo specificato nel medesimo provvedimento autorizzativo.

TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE PARCO

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) la Comunità del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli Organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e,



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.

5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, rendendone partecipe il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 recante il Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del consigliere sostituito.
3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
5. Qualora siano designati membri della Comunità del Parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del Parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Articolo 8 – Prima Adunanza del Consiglio Direttivo

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio Direttivo, qualora i membri della Comunità del Parco risultino tutti designati, in conformità all'art. 25, comma 1, lett. A), elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 16.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei consiglieri presenti non può essere inferiore a cinque.

Articolo 9 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno otto volte l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presentatori della richiesta di convocazione o tra i componenti la Giunta esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
 - b) almeno quattro giorni prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente;
 - c) nei casi di particolare urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 48 ore prima dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica).
7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione, in tal caso la delibera potrà essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

8. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso le sedi dell'Ente Parco.
9. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore e possono essere invitati, sempre senza diritto di voto, il Presidente e il Vice-Presidente della Comunità del Parco o, in assenza di entrambi, un loro delegato.

Articolo 10 – Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità telematica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.

Articolo 11 – Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Salvo i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti, anche in modalità telematica.
3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle sedute del Consiglio limitatamente alla discussione di argomenti all'ordine del giorno e alle relative deliberazioni quando le medesime riguardino liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- 6 I componenti del Consiglio direttivo che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati ai fini della validità della deliberazione.

Articolo 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio Direttivo :
 - a) elabora lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del parco e ogni sua revisione; i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 9 della L. 394/91;
 - b) elegge con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, e la Giunta Esecutiva;
 - c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e) delibera la proposta di pianta organica da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché le sue revisioni;
 - f) adotta il regolamento organico del personale, tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione;
 - g) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco; adotta il regolamento di contabilità, dei contratti e delle convenzioni da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - h) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni; da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - i) indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la predisposizione, da parte dell'Ente Parco, del Piano del Parco;
 - j) elabora, contestualmente alla Comunità del Parco, attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco previsto dall'art.12 della legge n.394/91, secondo le norme di cui agli articoli 12 della citata legge, da sottoporre all'approvazione della Regione Sardegna ed esprime parere sulle osservazioni scritte ad esso relative, così come previsto dall'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta di Piano del Parco ed approva il Piano stesso;
 - k) esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico - sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
 - m) interviene, qualora lo ritenga opportuno e necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
 - n) delibera, entro trenta giorni dalla loro adozione, sulla ratifica degli atti emessi dal Presidente in via d'urgenza;
 - o) delibera sulle liti e transazioni;



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- p) delibera la partecipazione a società, associazioni e consorzi nonché la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni con le Istituzioni e con gli Enti di diritto pubblico e privato, con società, privati, ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione in forma associativa con gli altri Enti Parco;
- r) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.
- s) revoca, con deliberazione motivata, uno o più componenti della Giunta esecutiva;
- t) determina i criteri per l'instaurazione dei rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti ed enti specializzati necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente Parco ai sensi dell'art.9 comma 15 della L.394/91;
- u) definisce ed assegna gli incarichi di lavoro che i singoli componenti del Consiglio direttivo si siano dichiarati disponibili ad assolvere.
- v) approva il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e la partecipazione;
- x) delibera in ordine a espropriazioni, indennizzi e prelievi di cui all'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e sulle istanze per la liquidazione degli usi civici;
- y) delibera i criteri e le modalità di erogazione di contributi mediante stesura di apposito regolamento.
- w) approva l'emblema del Parco;

Art 13 - Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio direttivo può istituire, nel proprio ambito, commissioni di lavoro permanenti o speciali, con funzioni istruttorie e consultive e senza poteri deliberativi.
2. Le Commissioni di lavoro permanenti sono disciplinate, con regolamento adottato dal Consiglio direttivo, quanto alle materie di competenza, al numero dei componenti e alle modalità di funzionamento.
3. Le Commissioni di lavoro speciali sono istituite con deliberazione del Consiglio direttivo, che ne definisce l'oggetto, la durata, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori esperti e rappresentanti di istituzioni e di organismi associativi, di forze sociali, economiche e sindacali, nonché funzionari di istituzioni pubbliche e persone esperte che possano contribuire all'approfondimento di specifiche questioni affidate al loro esame. La partecipazione alle commissioni di lavoro da parte di soggetti esterni all'Organo e all'Ente Parco è a titolo gratuito.

Articolo 14 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1 Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza e dal Direttore o dall'incaricato della verbalizzazione.
- 2 Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma.
- 3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
- 4 Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali sono previsti termini diversi.

- 5 Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 15 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali, o quando lo richiedano ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 16 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 17 - Giunta Esecutiva. Composizione, competenze e funzionamento

1. La Giunta Esecutiva è così composta:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) da un membro eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica.
2. L'attività della Giunta Esecutiva è collegiale, ferme restando le eventuali responsabilità dei singoli componenti. La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nelle funzioni di controllo e vigilanza affinché le decisioni e le direttive prese ed impartite dal Consiglio Direttivo vengano attuate e rispettate nell'ambito dei programmi, piani ed obiettivi dell'Ente Parco. Alla Giunta Esecutiva spettano, inoltre, tutte le funzioni che verranno appositamente attribuite dal Regolamento di Organizzazione, ad essa delegate dal Consiglio Direttivo. Alla Giunta Esecutiva è riservata sempre la possibilità di formulare proposte, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo, per definire ed attuare sia i programmi che gli obiettivi istituzionali dell'Ente Parco.
3. Alla Giunta Esecutiva compete:
 - a) l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che le siano stati delegati dal Consiglio Direttivo;
 - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Direttore del Parco.

4. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.
5. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio Regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
6. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Articolo 18 – Elezione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
2. Per l'elezione della Giunta i Componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulterà eletto il componente il Consiglio Direttivo che abbia riportato il maggior numero di preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto con indicazione nell'apposita scheda di un massimo di 2 nominativi; risulta eletto colui che prende più voti.
3. In caso di cessazione di un componente dalle proprie funzioni, da addebitarsi a qualsiasi causa, il sostituto rimane in carica per lo stesso periodo del componente sostituito; la nuova elezione viene effettuata dal Consiglio Direttivo entro venti giorni dal verificarsi della vacatio, con le stesse modalità precedentemente stabilite dal presente articolo.
4. Le dimissioni dei componenti vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Convocazione della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni dalla richiesta, formulata per iscritto, di almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc.), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente con le stesse modalità previste precedentemente dal presente articolo.

Articolo 20 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

2. La Giunta esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese salvo venga stabilito appositamente, ad unanimità dei presenti, di procedere a votazione segreta, oltre che nei casi previsti dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza né possono essere ammessi al voto i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi o quelli che si allontanano dall'aula. I componenti non possono partecipare alle delibere riguardanti liti proprie verso l'Ente Parco e verso Enti dallo stesso amministrati o controllati, ed in caso di interesse e liti dei loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 21 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni sono comunque pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione, per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 30 sopra richiamato. Le suddette delibere divengono esecutive a seguito delle valutazioni del Ministro vigilante o per decorrenza del termine previsto dalla legge per il vaglio delle medesime.

Articolo 22 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti della Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui all'articolo 18. Il sostituto rimane in carica per lo stesso periodo del componente sostituito; la nuova elezione viene effettuata dal Consiglio Direttivo entro venti giorni dal verificarsi della vacatio, con le stesse modalità precedentemente stabilite all'articolo 18. Le dimissioni dei componenti vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Consiglio direttivo.

Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Almeno un componente del Collegio deve partecipare alle sedute relative ai temi del Bilancio.
3. Le delibere di adozione o modifica dello Statuto, dei regolamenti e delle piante organiche devono essere corredate del parere del Collegio dei revisori dei Conti, come previsto dall'art.1, comma 4, del D.P.R. n. 73/2013.

Articolo 24 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dal Presidente della Provincia di Sassari, dal Sindaco del Comune di Porto Torres il cui territorio ricade in tutto nel Parco.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente.
4. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il Presidente dell'Ente Parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Articolo 25 – Funzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
 - a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, provvedendo a segnalarli al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi. Qualora la designazione riguardi un numero inferiore (tre, due, uno) l'espressione del voto è limitato ad un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero dei designandi;
 - b) partecipa, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 394/91 alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco predisposto dall'Ente;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco deliberato dal Consiglio Direttivo, ove venga modificato rispetto a quello predisposto dall'Ente e sul quale la Comunità aveva espresso parere;
 - e) avvia, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 394/1991, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna e vigila sulla sua attuazione;
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - g) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
 - h) esprime parere obbligatorio su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - i) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
 - j) adotta il proprio regolamento di organizzazione.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Articolo 26 – Indennità e rimborsi spesa

1. Al Presidente dell'Ente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta l'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, essa può dal luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
3. Per i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPR n. 73/2013 per la partecipazione alle riunioni non sono corrisposti gettoni di presenza.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 27 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Direttore è responsabile della gestione del Parco nell'ambito delle direttive impartite dagli organi dell'Ente Parco e nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione. Egli organizza gli uffici dell'Ente Parco con l'obiettivo primario di mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in relazione all'organico ed alle risorse attribuite dal bilancio e dal Consiglio direttivo ed alle finalità dell'Ente Parco. Il direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ed esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
 - c) nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, assume le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
 - d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
 - e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive gli atti deliberativi insieme al Presidente;
 - f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
 - g) garantisce il costante e funzionale collegamento con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna - Coordinamento Territoriale Ambientale.
 - h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente e tenuto conto del presente Statuto, del Piano del Parco e dell'apposito regolamento di cui all'art. 35. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordinare in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

previste dalla vigente disciplina di legge, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed a recuperare le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i.;

- i) la sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione;
- l) è responsabile del personale dipendente dall'Ente.
- m) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;
- n) formula proposte, ai fini della elaborazione di programmi e progetti agli organi di Governo del Parco.

Articolo 28 – Personale

- 1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
- 2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
- 4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.
- 5. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito al Direttore, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure il Direttore provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
- 6. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, comandato presso l'Ente Parco e che svolga funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dell'Ente Parco, è inserito a domanda nei ruoli organici dell'Ente Medesimo, nei limiti dei posti disponibili in pianta organica, ai sensi dell'art. 2, comma 20 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 29 - Pianta Organica

- 1. La Pianta Organica dell'Ente Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che l'approva d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
- 2. La Pianta Organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco.

Articolo 30 – Corsi di formazione professionale



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche, corsi di formazione al termine dei quali rilascia un titolo legalmente riconosciuto.

Articolo 31 – Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

TITOLO IV - STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL PARCO

Articolo 32 - Programmazione

1. L'Ente Parco assume la programmazione come metodo di realizzazione delle proprie finalità istituzionali e di determinazione delle linee di indirizzo e di coordinamento nonché di gestione degli interventi sul proprio territorio.
2. A tale scopo promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato anche nel quadro delineato dall'Unione Europea.

Articolo 33 - Principio di trasparenza e forme di partecipazione

1. L'Ente Parco svolge la propria azione e articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza, garantendo la partecipazione degli enti locali.
2. La partecipazione potrà essere realizzata anche mediante forme di rappresentanza diretta delle popolazioni interessate, secondo modalità e limiti da stabilirsi con apposito regolamento.

Articolo 34 – Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
 - a) Il Consiglio Direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;
 - b) entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispose il Piano sulla base dei criteri di cui alla lett. A), nonché dei criteri e finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi Organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge 6



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

dicembre 1991, n. 394;

- c) il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta di Piano predisposto dall'Ente;
 - d) la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - e) il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione Autonoma della Sardegna che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, del Comune di Porto Torres, della Comunità del Parco, della Regione Autonoma della Sardegna e della Provincia di Sassari in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
 4. Di tale deposizione è data notizia sul B.U.R. della Regione Autonoma della Sardegna e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
 5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
 6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5, la Regione Autonoma della Sardegna si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 8. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
 9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.
 10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.
 11. L'Ente Parco può avvalersi anche di esperti qualificati che conoscano le problematiche dei territori del Parco e delle aree contigue, per la stesura e/o revisione del Piano medesimo.
 12. Il Piano può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Articolo 35 – Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco, previsto dall'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
2. Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 34 del presente Statuto ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con la Regione. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli Enti componenti la Comunità del parco.
4. Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare ai contenuti ed alle previsioni del regolamento i propri regolamenti. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
5. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.
6. Il Regolamento può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.
7. Con riferimento alla gestione dell'Area marina Protetta, l'Ente Parco provvede alla approvazione dei relativi Regolamenti.

Articolo 36 – Nulla osta

1. Il rilascio di concessione, autorizzazioni e/o nulla osta relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art.13 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
2. Il nulla osta è reso, entro sessanta giorni dalla richiesta, con atto del Direttore del Parco o, in caso di sua assenza o impedimento, di un funzionario delegato dallo stesso Direttore, nel rispetto delle misure di salvaguardia vigenti, nonché in conformità al regolamento previsto al punto 5 del presente articolo.
3. Il Direttore dell'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
4. Il rilascio e/o il diniego di nulla osta sono affissi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco ed a quello del Comune interessato per una durata di sette giorni consecutivi.
5. Il Consiglio Direttivo approva un regolamento per il rilascio del nulla osta tenendo conto delle misure di salvaguardia vigenti, del Piano per il Parco oltre che di quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 37 – Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma.
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. La definitiva adozione del Piano di cui al citato art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è deliberata previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna nei modi e con le forme di cui all'art.14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I contenuti del Piano si estendono, in particolare, a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione

Articolo 38 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
3. Per finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali l'Ente Parco può assumere in affitto o in gestione aree di patrimonio pubblico o di proprietà privata.
4. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'art.15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
5. Il Regolamento di cui all'art. 15 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Articolo 39 – Esercizio finanziario ed Entrate dell'Ente Parco

1. La legge riconosce all'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello Stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo annuale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia.
4. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelli derivanti dall'art.4 del presente Statuto;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme di legge e/o regolamentari;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco;
 - k) una quota destinata a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 5 All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
- 6 Il Consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo nei termini previsti dalla legislazione vigente.
7. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.
9. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta esecutiva che espone i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 40 - Autonomia privata

1. L'Ente Parco:
- a. stipula contratti dai quali possono derivare entrate e spese, secondo le modalità previste dal proprio regolamento di contabilità;
 - b. stipula convenzioni con enti pubblici o privati, con cooperative, con persone fisiche per assicurare la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza nonché la realizzazione di opere e la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito delle sue competenze;
 - c. stipula convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;
 - d. stipula convenzioni per concedere a servizi e a prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, la citazione del proprio nome e del proprio simbolo;
 - e. partecipa ad accordi di programma per opere che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici;
 - f. partecipa a conferenze di servizi con enti pubblici per il coordinamento di interventi;
 - g. promuove ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni del Parco.
2. L'Ente Parco può promuovere o aderire a forme di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, in Italia e all'estero, per studi, ricerche e iniziative di comune interesse.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Art. 41 - Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni –

- a. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissati dalle leggi dello Stato, e della normativa dell'Unione Europea, l'Ente Parco adotta un proprio regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.
- b. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti saranno disciplinate nel regolamento di contabilità.
- c. Gli incarichi di consulenza anche professionali d'importo superiore a quanto fissato dal regolamento di contabilità, per l'assegnazione dei quali non è previsto dalla legge una specifica procedura, devono essere preceduti da una valutazione comparata delle proposte e dei curricula di almeno tre soggetti individuati dal Consiglio direttivo.
- d. Gli incarichi di consulenza a docenti universitari o ricercatori non sono soggetti a gara qualora essi siano ricompresi nell'ambito di una convenzione generale con l'Università o con centri pubblici di ricerca e a condizione che la convenzione preveda la relativa copertura finanziaria.

Art. 42 - Contributi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione da parte del Consiglio direttivo dei criteri e delle modalità di erogazione, attraverso specifica regolamentazione.

Articolo 43 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.
5. L'Ente Parco può utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Ente Parco può, altresì, su deliberazione del Consiglio direttivo, partecipare a forme associative, anche con conferimento di capitale, secondo le disposizioni vigenti in materia.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Articolo 44 - Aree Contigue

1. Al fine di assicurare la conservazione dei valori esistenti nel Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione Autonoma della Sardegna per la individuazione e la definizione delle aree contigue al Parco di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa con la Regione.
2. L'Ente Parco partecipa altresì con la Regione Sardegna e con gli Enti locali interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 45 - Caratteristiche della partecipazione

- 1 L'Ente Parco svolge la propria azione ed articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza, garantendo la partecipazione degli enti locali.
- 2 L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.
- 3 La partecipazione potrà essere realizzata anche mediante forme di rappresentanza diretta delle popolazioni interessate, secondo modalità e limiti da stabilirsi con apposito regolamento.
- 4 La modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale Regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 46 – Consultazione e collaborazione

1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.
2. L'Ente Parco, al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni residenti nel territorio del Parco, promuove la collaborazione con gli Enti locali.
3. Scuola e istituzioni scientifiche - Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Ente Parco privilegia le iniziative formative e culturali, favorisce e promuove attività didattiche, di educazione ambientale, di studio e di ricerca, instaurando rapporti con le scuole e le istituzioni scientifiche, con particolare riguardo a quelle operanti nel territorio del Parco e alle Università degli Studi ed Enti di Ricerca che hanno sede nelle province il cui territorio è ricompreso nel Parco.
4. Associazioni ambientaliste - L'Ente Parco riconosce alle associazioni ambientaliste, di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, un particolare ruolo nella diffusione della cultura ambientalista nonché un ruolo propositivo nella programmazione delle proprie iniziative, anche mediante il coinvolgimento delle strutture scientifiche espresse dalle associazioni medesime.
5. Promozione del lavoro e delle iniziative economiche e sociali - L'Ente Parco, riconoscendo come elementi integranti il proprio patrimonio naturale anche la cultura e le identità delle comunità locali, adotta iniziative volte alla promozione del lavoro e al sostegno dell'occupazione, in particolare di quella dei residenti, favorendone la qualificazione e la riqualificazione professionale.
6. L'Ente Parco favorisce nel proprio territorio le iniziative degli Enti locali, delle Comunanze agrarie,



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

delle cooperative, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste nonché dei privati che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

7. In particolare l'Ente Parco promuove l'istituzione di strutture, gestite da cooperative o da associazioni di residenti, che permettano la partecipazione delle popolazioni alla vita del Parco, svolgano un ruolo di animazione allo sviluppo culturale, sociale ed economico, offrano servizi funzionali alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

Articolo 47 – Istanze, Petizioni e Proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio Direttivo, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni istanza, petizione e proposta. Tale termine può essere prorogato per un eguale periodo ove lo richiedano esigenze istruttorie.
3. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
4. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
5. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli Organi dell'Ente Parco di atti specifici.
6. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da specifico Regolamento.

Articolo 48 – Pubblicità degli Atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore provvede anche che gli atti ed avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti, vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6. È facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 49 – Modalità di Revisione

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del presente disciplinare.
2. Le revisioni statutarie sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 50 – Deliberazioni successive all'approvazione dello Statuto

1. In caso di primo insediamento del Consiglio Direttivo (e pertanto in mancanza di Statuto dell'Ente Parco), gli atti di cui agli artt. 16 (elezione del Vice Presidente) e 18 (elezione della Giunta Esecutiva) sono deliberati in una adunanza successiva alla prima, e comunque, dopo l'approvazione dello Statuto dell'Ente Parco.

Articolo 51 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto o diversamente disciplinato nel presente statuto, valgono le norme della legislazione vigente.

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 08 maggio 2018